

**CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE****1) OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE IN AFFITTO**

L'oggetto riguarda la concessione in affitto delle Malghe di proprietà comunale e denominate: **PARPARO DI SOPRA, PARPARO DI SOTTO, CAMPOROTONDO, DANZ MARIAN, MARIANETTO e MONTICELLO**", facenti parte del demanio di uso civico, intese come complessi organici, funzionali e costituite da TERRENI (prati, pascoli, boschi, incolti, etc.), FABBRICATI (baiti, stalle, depositi, etc.) e INFRASTRUTTURE (cortili di pertinenza dei fabbricati, strade, concimaie, abbeveratoi, fontane, pozze naturali di abbeveraggio, etc.). Il carico animale mantenibile e ammissibile, ovvero quanti capi possono essere monticati sulla superficie pascoliva di ogni malga nel periodo di monticazione, viene espresso nel termine storico della Lessinia, in PAGHE, intendendo, così come riportano Pietro Berni e Romano Rizzotto in una pubblicazione del 1979, un capo bovino da latte del peso medio di circa Kg. 500-550. I compendi malghivi vengono concessi a corpo solo ed esclusivamente per attività zootecniche connesse alla monticazione, nelle condizioni, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data odierna con la formula "*viste e piaciute*" constatata in loco e con esplicita rinuncia da parte degli affittuari di ogni pretesa in ordine alle carenze in atto o che sopravvenissero a seguito di nuove normative o disposizioni di legge. E' vietato qualsiasi altro utilizzo e sfruttamento diverso come residenziale, turistico, ricreativo, agriturismo, vendita di prodotti agro-alimentari etc.). Le superfici a PASCOLO sopra riportate, hanno solo un valore ricognitivo-conoscitivo e si intendono concesse secondo i confini sempre osservati e riconosciuti negli anni. La determinazione è da intendersi del tutto indicativa e non probatoria dell'effettiva area a pascolo e dunque non può essere utilizzata ai fini di eventuali dichiarazioni, istanze e domande per indennità, contributi, sovvenzioni, etc.. L'esatto e puntuale calcolo rimane a completa responsabilità e a esclusivo onere dei rispettivi concessionari, rimanendo il Comune e il suo personale, totalmente sollevati da ogni responsabilità amministrativa civile, penale ed qualora l'estensione risulti differente rispetto a quella indicata nel presente bando. Ogni struttura malghiva è allacciata alla rete dell'energia elettrica e dotata di approvvigionamento idrico agricolo, del quale non è sempre garantita la regolarità in particolar modo nel periodo estivo e di siccità. Sono ammessi all'alpeggio solo i BOVINI DA LATTE e DA CARNE come vacche e manze, mentre sono tassativamente vietati i TORI e VITELLI, EQUINI, CAPRINI, OVINI, etc.. Gli obiettivi generali e prioritari che l'ente intende perseguire con l'affitto delle malghe e che gli aggiudicatari delle aste dovranno perseguire, sono i seguenti:

- governare il paesaggio della malga;
- conservare e valorizzare la biodiversità delle praterie pascolive;
- promuovere le produzioni agro- zootecniche tipiche locali;
- sviluppare un maggior legame con il territorio a presidio della montagna;
- conservare e promuovere la cultura dell'alpeggio;
- sostenere un percorso volontario di miglioramento gestionale;
- valorizzare la multifunzionalità sostenibile dell'attività d'alpeggio;

Timbro Ditta e firma Titolare

.....

- incentivare l'imprenditoria giovanile.
- monticazione di bestiame da latte e da carne;
- manutenzione ambientale;
- conduzione da parte della famiglia del concessionario.

## **2) DURATA DELLA CONCESSIONE**

La durata della concessione, in espressa deroga a quanto statuito dall'art. 4 della Legge n. 203/1982, **viene stabilita in 6 (SEI) stagioni monticatorie dal 2022 al 2027**. Il periodo annuale di utilizzo e di monticazione delle malghe, inizia in genere il 01 Giugno e termina il 30 Settembre di ogni anno, salvo le eventuali proroghe per anticipo e posticipo concesse dai Servizi forestale regionali. Il periodo contrattuale scadrà e cesserà di diritto e di fatto, il giorno **30/09/2027**, già definito ed accettato ora per allora senza bisogno di preavviso o di disdetta e con espressa rinuncia a qualsiasi forma di rinnovo anche tacito o proroga dei termini. Nel restante periodo le malghe con le relative strutture rientrano nel possesso del Comune, che si riserva la facoltà di utilizzarle per le proprie attività istituzionali.

## **3) CANONE CONCESSIONARIO**

Il canone annuo è quello derivante dalla moltiplicazione del prezzo unitario offerto in sede di gara per il numero di paghe del lotto. Ai sensi dell'art. 10, punto 8 del d.P.R. n. 633/72 e ss.mm.ii., trattandosi di affitto di terreni agricoli, il canone sarà corrisposto previa emissione da parte del Comune della relativa fatturazione in modalità elettronica ed esente dall'applicazione dell'imposta IVA di legge. Lo stesso importo sarà ricalcolato quando interverrà la determinazione regionale ai sensi del comma, art. 2 del *"Disciplinare tecnico ed economico per l'utilizzazione dei pascoli montani di Comuni ed Enti L.R. 13/09/1978, n. 52, art. 25"* di cui alla D.G.R. n. 428 del 12/02/1997 ovvero quando i citati parametri subiscano modifiche nei modi e forme previste dal medesimo atto.

## **4) MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CANONE**

Il canone annuo dovrà essere versato al Comune di Roverè Veronese in due rate:

- la prima pari al 40% entro il 15 Agosto;
- la seconda rata di saldo del 60%, al termine di ogni stagione monticatoria all'alpeggio non oltre il 31 Ottobre di ogni anno.

Il canone dovrà essere versato tramite bonifico bancario presso la tesoreria Comunale ed in caso di ritardato pagamento verranno applicati gli interessi pari al tasso corrente aumentato di almeno N. 5 (cinque) punti. L'importo contrattuale annuo sarà soggetto a rivalutazione automatica annuale a partire dal secondo anno, in base alle variazioni degli indici di consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati e mensilmente pubblicati dall'ISTAT.

## **5) DIVIETO DI USI DIVERSI, DI SUB AFFITTO E/O SUB-CONCESSIONE**

Il Concessionario non potrà in alcun caso fare delle malghe concesse, altro uso, se non quello presupposto del presente contratto. Nel caso di utilizzo e di sfruttamento diversi (residenziale, turistico, ricreativo, agriturismo, vendita di prodotti agro-alimentari etc.) dei fabbricati all'interno del complesso malghivo, il contratto si intenderà automaticamente risolto, senza necessità di formali comunicazioni, quindi in deroga all'art. 5 della legge n. 203/1982 e ss.mm.ii. con risarcimento del danno. E' vietata ogni e qualsiasi forma anche parziale di sub-affitto, sub-concessione e cessione del contratto a terzi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 della Legge 11/02/1971, n. 11, pena la revoca della concessione.

Timbro Ditta e firma Titolare

.....

In caso di decesso dei concessionari titolari dei contratti, potrà subentrare in via prioritaria l'eventuale coniuge o convivente, a seguire i figli ed eventualmente irrimanenti familiari purchè conviventi e infine anche i coadiuvanti e i collaboratori dell'azienda risultanti dalla visura camerale e comunque in tutti i casi solamente nel caso di aventi diritto e qualificati coltivatori diretti in base alla normativa vigente in materia.

## **6) OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario dovrà osservare i seguenti obblighi e doveri:

- non avere a proprio carico cause ostantive o sanzioni che comportino il divieto della capacità di contrattare con la P.A., né procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 31/05/1965, n. 575 e ss.mm.ii.;
- non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento, non aver presentato domanda di concordato e che tali procedure non si sono verificate nell'ultimo quinquennio;
- essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e previdenziali, nonché delle imposte, tasse ed eventuali canoni e altre spese pregressi nei confronti dell'Amministrazione comunale di Roverè Veronese;
- non risultare iscritto negli elenchi dei conduttori dichiarati non idonei alla conduzione delle malghe ai sensi della vigente disciplina regionale, ovvero coloro che il Comune ritenga motivatamente inadeguati alla conduzione delle malghe;
- assolvere all'interno della propria azienda tutte le disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla vigente normativa in materia;
- applicare i principi e le regole del Codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013, precisando che eventuali violazioni costituiscono grave inadempimento degli obblighi assunti dal Concessionario e causa di risoluzione del contratto, fatta salva la possibilità di risarcimento dei danni subiti dal Comune;
- garantire sul/i lotto/i un carico costituito da un minimo del 75% con una tolleranza in più o in meno del 5%, dei capi sul carico totale del bestiame condotto all'alpeggio così come riportato sul "registro di stalla" e sul "registro dei pascoli" dell'anagrafe zootecnica dell'ULSS e sul modello IV "*dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali*";
- possedere apposita assicurazione di responsabilità civile verso terzi e patrimoniale per eventuali danni a persone, animali e/o cose che potrebbero essere causati in conseguenza all'esercizio delle attività di alpeggio, per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00, sollevando l'Ente concedente ed il proprio personale da ogni e qualsiasi responsabilità civile, penale, finanziaria ed amministrativa in merito;
- accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le leggi contenute nel bando d'asta ed applicabili sia nazionali che locali (Legge 12/06/1962, n. 567 e ss.mm.ii., Legge 11/02/1971, n. 11 Legge 03/05/1982, n. 203 e ss.mm.ii., art. 6 della d.Lgs. 18/05/2001, n. 228) ed in particolare le disposizioni contenute nel "*Disciplinare tecnico ed economico per l'utilizzazione dei pascoli montani di Comuni ed Enti di cui all'art. 25 della L.R. 13/09/1978, n. 52*" approvato con D.G.R.V. n. 428 del 12/02/1997 e modificato con D.G.R.V. n. 3125 del 16/11/2001;
- sono ammessi all'alpeggio solo bovini DA LATTE e DA CARNE come vacche e manze, mentre sono tassativamente vietati TORI, VITELLI, EQUINI, CAPRINI, OVINI, etc.;
- è vietato abbandonare e bruciare i rifiuti solidi urbani di qualsiasi genere;
- l'ingresso di animali, cani, etc. nei locali dei fabbricati come baiti, stalle etc.;
- utilizzare integralmente tutta la superficie a pascolo, ricorrendo allo sfalcio della aree che a fine stagione dovessero risultare poco o non pascolate;

Timbro Ditta e firma Titolare

.....

- conservare i confini e i limiti delle superficie pascolative della malghe, non permettendo che si introducano soggetti abusivi o servitù passive di transito o per abbeverare altro bestiame;
- non potranno in alcun caso essere richiesti risarcimenti di danni al Comune per eventuali danni causati al bestiame da predatori, veicoli, malattie infettive, etc.;
- sostenere tutti i costi e le spese, nessuno escluso, inerenti e conseguenti la corretta gestione della malga, fra le quali in particolare la fornitura della corrente elettrica, di acqua, combustibile e carburanti;
- compiere tutti gli interventi di miglioramento sui pascoli e seguire criteri tecnici ed agronomici finalizzati all'ottimale conservazione del cotico erboso e alla valorizzazione del patrimonio pascolativo;
- al termine del periodo all'alpeggio svuotare tutti gli impianti idrici dei fabbricati per evitare che le gelate invernali danneggino tubazioni e altre apparecchiature pulire e sgomberare tutti i fabbricati utilizzati;
- nel caso di decessi di capi, i concessionari dovranno effettuare il corretto smaltimento delle carcasse nel rispetto delle norme e procedure previste dalla normativa vigente;
- integrare eventualmente la dieta apportata al bestiame con mangimi specifici per una quantità non superiore al 20% del fabbisogno energetico;
- effettuare interventi di manutenzione ordinaria e piccole riparazioni, ripartiti fra gli utenti in proporzione al carico, necessari per garantire la corretta gestione, conservazione, funzionamento, miglioramento ed efficienza della malga costituita da terreni (prati, pascoli, boschi e incolti), fabbricati (baiti e stalle) e infrastrutture (cortili pertinenziali, strade, concimaie, chiudende, recinzioni in legno, abbeveratoi, fontane, pozze e vasche di abbeveraggio), così come previsto dagli art. 1575 e seguenti e art. 2153 del Codice Civile nello stato in cui sono consegnati e secondo la rispettiva destinazione d'uso;
- utilizzare gli arredi ed attrezzature della malga con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1587 del Codice Civile);
- attenersi ad ogni norma o prescrizione impartita dalle autorità sanitarie e veterinarie, nonché usare correttamente i medicinali come previsto dalle leggi e custodirli in appositi armadi chiusi e tenere aggiornato e disponibile il registro dei trattamenti antibiotici;
- pagare le spese a favore dell'ULSS, necessarie per le prestazioni di disinfestazione dei ricoveri e delle stalle del bestiame;
- i bovini dovranno possedere obbligatoriamente i certificati sanitari di vaccinazione ed prevenire la diffusione dell'IBR:
  - introducendo esclusivamente capi provenienti da allevamenti indenni o negativi ad una prova sierologica per la ricerca di anticorpi effettuata da non più di 30 giorni o vaccinati da non più di 60 giorni;
  - l'esito degli accertamenti sierologici e/o le date degli interventi vaccinali dovranno essere riportati sul Mod. 7 del D.P.R. 320/1954 o nel QUADRO E della dichiarazione di provenienza degli animali riportato nel Mod. 4 integrato;
  - in alternativa potrà essere utilizzato il Mod. 2/33 e la documentazione dovrà essere vistata dalla locale Azienda sanitaria;
- migliorare i pascoli mediante estirpazione della flora infestante (radici, piante, arbusti, erbe infestanti, cespugli, rovi etc.), prima della fioritura delle stesse;
- tenere sempre a disposizione i documenti comprovanti la proprietà dei capi presenti in malga, in quanto il personale del Comune e le Forze dell'ordine potranno effettuare le necessarie verifiche, controlli e punire a norma di legge gli eventuali trasgressori;

Timbro Ditta e firma Titolare

.....

- fornire tutti i materiali, beni, attrezzature di lavorazione ed eventuali arredi integrativi dei locali della malga;
- stoccare le deiezioni prodotte nelle concimaie presenti nelle malghe, nel rispetto delle prescrizioni fornite dalle autorità competenti e delle norme in materia di gestione e di utilizzazione degli effluenti zootecnici ed in particolare:
  - non asportare gli effluenti zootecnici prodotti e accumulati nelle concimaie;
  - al termine di ogni stagione di monticazione, dovranno essere dispersi nei pascoli con le modalità stabilite nel verbale di consegna;
  - tenere in perfetto stato di efficienza le concimaie garantendone la perfetta pulizia e lo svuotamento, salvaguardando la pulizia ed il decoro degli spazi aperti;
- mantenere il carico di bestiame all'interno del perimetro della propria malga;
- evitare il pascolo nelle zone a forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia, vietando il concentramento e lo stazionamento degli animali in aree che presentano danneggiamento al cotico erboso a causa del calpestio;
- utilizzare esclusivamente bestiame asciutto ai fini di una migliore utilizzazione di foraggio e di una riduzione dei danni da calpestio, con obbligo di pascolo turnato, dividendo la superficie in sezioni di estensione tale da consentire il facile passaggio dei bovini da una zona all'altra;
- custodire il bestiame all'interno della propria malga in condizioni di sicurezza e consentire il passaggio di altri concessionari da una zona all'altra;
- non eseguire interventi di conservazione, trasformazione o migliorie eccedenti quelli di propria competenza e ove fossero eseguite, il Comune potrà procedere alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a cura e spese del concessionario, ovvero di acquisire le opere effettuate dall'affittuario senza dover corrispondere allo stesso alcun indennizzo;
- dare compimento e continuare alle misure agro-ambientali di durata pluriennale di cui ai Regolamenti CE e misure P.S.R. Veneto, qual'ora il precedente affittuario abbia assunto i relativi impegni vincolanti;
- durante la monticazione delle malghe, i concessionari sono civilmente responsabili indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni cagionati ai terreni, fabbricati e altre strutture in connessione con l'esercizio delle attività;

L'esecuzione di eventuali nuovi interventi e l'installazione di ulteriori attrezzature con oneri a carico del Concessionario e che si rendessero necessari per migliorare la conduzione della malga, dovranno essere preventivamente richiesti ed autorizzati dal Comune. Al termine del periodo contrattuale i complessi malghivi dovranno essere restituiti nelle condizioni in cui sono stati concessi, salvo le normali condizioni d'uso, di deterioramento e di ammortamento tipiche dei materiali. Il Comune si riserva la facoltà ed il diritto di intervenire sulle strutture malghive per effettuare interventi di manutenzione straordinaria durante il periodo di monticazione, senza che lo stesso affittuario possa avanzare obiezioni o alcuna pretesa, rinunciando esplicitamente sin dalla sottoscrizione del contratto ad ogni azione di riserva, rimborso, richiesta danni o modifica del canone di locazione.

## **7) SPESE DI EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA E ACQUA**

Sono a carico del Concessionario tutte le spese e i costi per la fornitura di acqua e di energia elettrica, in base ai conteggi riepilogativi predisposti dal Comune sulla base delle bollette. Gli oneri sono ripartiti fra tutti gli utenti in proporzione al carico della rispettiva malga.

Timbro Ditta e firma Titolare

.....

Il Concessionario si impegna a versare la propria quota spese, improrogabilmente entro i termini richiesti dal Comune. Nel caso di inadempienza l'Ente avrà diritto di avvalersi utilizzando la garanzia annuale e/o la cauzione contrattuale.

### **8) CONSEGNA DELLE MALGHE**

All'inizio della stagione monticatoria l'Ente concedente chiederà al personale della Comunità Montana della Lessinia, per quanto di competenza, la consegna primaverile delle malghe assistito nelle operazioni dai rappresentanti del Comune e alla presenza dei concessionari della malga e che in caso di assenza non sarà consentito effettuare il carico del bestiame. Il complesso malghivo dovrà essere assegnato nel medesimo stato di cui alla riconsegna con particolare riguardo alla pulizia ed in particolare provvederà alla consegna dei fabbricati, della mobilia, del materiale e delle attrezzature in dotazione alla malga, nonché ad indicare i confini del comprensorio malghivo concesso, l'eventuale luogo di deposito degli attrezzature dopo la monticazione e infine alla percentuale di tolleranza del carico. Il personale della Comunità Montana della Lessinia redigerà un apposito verbale che sarà firmato da tutti gli intervenuti nel quale saranno precisati e quantificati le lavorazioni da eseguirsi a carico del concessionario utili per la corretta monticazione della malga ed in particolare:

- il miglioramento pascoli;
- la manutenzione ordinaria e piccole riparazioni dei fabbricati;
- il miglioramento idrico;
- la miglioria alla viabilità;

All'atto della consegna stagionale l'Ente concedente garantisce la regolare funzionalità dei fabbricati, delle infrastrutture e dei relativi impianti per la fornitura di acqua e di energia elettrica.

### **9) RICONSEGNA DELLA MALGA**

Alla fine di ogni stagione monticatoria, la Comunità Montana della Lessinia effettuerà, con l'assistenza dei rappresentanti dell'Ente concedente la riconsegna autunnale della malga, redigendone l'apposito verbale. Nello stesso atto, sulla base delle prescrizioni impartite nella consegna, saranno indicate le eventuali inadempienze da parte del concessionario. L'entità della spesa relativa ai lavori non eseguiti verranno calcolate in giornate operaio in base alle tariffe in vigore per gli operai agricoli forestali e la somma totale sarà computata a carico dei medesimi affittuari, mediante rivalsa sulla cauzione annuale di cui al punto 12. All'atto della riconsegna, inoltre verrà eventualmente indicato il locale o i locali a disposizione del concessionario per il deposito a proprio ed esclusivo rischio, delle attrezzature di proprietà.

### **10) ANTICIPO O PROROGA DELLA MONTICAZIONE**

In base all'andamento climatico e meteorologico della stagione, nonché delle condizioni del cotico e delle effettive superfici pascolive, l'Ente concedente potrà chiedere alla struttura Forestale regionale di Verona e per conoscenza alla Comunità Montana della Lessinia, apposito parere circa la possibilità di anticipare o prorogare il periodo di monticazione. L'Ente proprietario avrà la facoltà di adeguare il canone di concessione all'effettivo periodo monticatorio aggiuntivo.

Timbro Ditta e firma Titolare

.....

## **11) CAUZIONE ANNUALE**

In conformità all'art. 15 - comma 2 del Disciplinare tecnico-economico di cui alla D.G.R. n. 428 del 12/02/1997, il Concessionario a garanzia degli adempimenti di conduzione della malga assunti con il presente contratto e previsti negli atti da questo richiamati, dovrà costituire obbligatoriamente con le forme e le modalità indicate nel bando d'asta, un deposito cauzionale pari al 20% (ventipercento) del canone annuo di concessione, che dovrà restare valido per tutta la durata contrattuale ed eventualmente rinnovabile, anche tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da una compagnia autorizzata ai sensi della Legge 10/06/1982 n. 348 o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune in caso di mancata esecuzione parziale o totale delle lavorazioni a carico del Concessionario. La cauzione versata non sarà fruttifera ed il concessionario non potrà chiedere indennizzi di sorta. Infine la garanzia deve essere integrata ogni qualvolta l'Ente concedente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

## **12) GARANZIA CONTRATTUALE**

A garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, il Concessionario dovrà costituire con le forme e le modalità indicate nel bando d'asta apposita garanzia anche tramite polizza fideiussoria assicurativa a bancaria, pari alla prima annualità del canone di affitto, valida fino alla scadenza dei termini contrattuali, eventualmente rinnovabile e rilasciata da una compagnia autorizzata ai sensi della Legge 10/06/1982 n. 348 o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune. La cauzione versata non sarà fruttifera, il concessionario non potrà chiedere indennizzi di sorta e sarà restituita ad avvenuta verifica dell'adempimento delle obbligazioni del contratto ed in caso di inottemperanza sarà incamerata dal Comune. Infine detta dovrà essere integrata ogni qualvolta l'Ente concedente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

## **13) STIPULA E SPESE CONTRATTUALI**

Il contratto di concessione in locazione delle malghe, sarà stipulato in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 della Legge n. 11 del 11/02/1971 così come modificato dall'art. 45, comma 1 della Legge n. 203 del 03/05/1982, in particolare per quanto concerne le seguenti clausole:

- durata della concessione;
- determinazione del canone di concessione;
- modalità di cessazione del contratto al termine del periodo stabilito;
- modalità e termini per l'esercizio del diritto di prelazione da parte del concessionario uscente ai sensi dell'art. 4-bis della Legge n. 203/1982 e ss.mm.ii..

Timbro Ditta e firma Titolare

.....

Tutte le spese per la stipula dei contratti (imposta di registro, tasse, bolli, versamenti, diritti di segreteria per rogito segretario comunale, etc.), saranno totalmente a carico dei concessionari, i quali dovranno anche a propria cura e oneri, provvedere alla registrazione della locazione presso l'Agenzia delle Entrate e restituire all'ufficio tecnico una copia originale con gli estremi di registrazione dell'atto. Il Comune, per preminenti motivi, cause e ragioni di pubblico interesse, impedimenti o altre cause di forza maggiore che contrastino con gli interessi generali, si riserva inoltre in base alle valutazioni di propria ed esclusiva competenza, la facoltà di revocare in qualunque momento la concessione in affitto delle malghe e risolvere i contratti con effetto immediato, dandone avviso ai locatari con raccomandata A.R. o P.E.C.

#### **14) RECESSO E DISDETTA ANTICIPATA DAL CONTRATTO**

E' in facoltà del concessionario dare disdetta del contratto entro il 31 ottobre dell'anno precedente alla stagione di monticazione (tranne per morte dello stesso), obbligandosi a riconsegnare le malghe al Comune alla sua naturale scadenza, libera da persone e cose, rinunciando a far valere ogni e qualsiasi diritto di sorta per sé e per i suoi aventi causa, trattandosi di accordo in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari. In caso di recesso anticipato del contratto, al momento della richiesta il concessionario dovrà rimborsare al Comune come danno, le seguenti percentuali sul canone annuale:

- entro il 1° ANNO, il 25% (venticinque/00);
- dopo il 1° ANNO il 20% (venti/00);
- negli anni successivi fino al 3° ANNO il 5% (cinque/00).

Nel caso di mancato versamento il Comune incamererà la stessa somma rivalendosi sulla cauzione contrattuale. Inoltre, in caso di recesso anticipato, l'Amministrazione potrà procedere all'aggiudicazione, per gli anni mancanti alla durata contrattuale, riservandosi a propria e insindacabile discrezionalità, la facoltà in ordine di priorità:

- chiedere ai concessionari della stessa malga di subentrare nel contratto allo stesso prezzo di aggiudicazione;
- indire un nuovo procedimento di gara;
- scorrere la graduatoria dell'asta originaria.

#### **15) RISOLUZIONE ESPRESSA E DECADENZA DEL CONTRATTO**

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni derivanti dai contratti, il Comune ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, potrà diffidare l'aggiudicatario ad adempiere entro 30 (trenta) giorni e decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà risolto con richiesta di risarcimento degli eventuali danni. Inoltre, sempre ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, i contratti si risolvono di diritto, nel caso in cui non siano adempiute le seguenti obbligazioni:

- perdita del requisito di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto;
- avere in proprietà, almeno il 75% (settantacinque/00) dei capi sul carico totale del bestiame condotto all'alpeggio come riportato nel "registro di stalla" e nell'anagrafe zootecnica dell'ULSS con il registro dei pascoli ed il modello IV "*dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali*";
- obbligo di mantenere inalterata la superficie pascoliva;
- utilizzo e sfruttamento diverso delle malghe come residenziale, turistico, ricreativo, agriturismo, vendita di prodotti agro-alimentari etc.;
- mancato versamento per due volte consecutive del canone annuo entro i termini stabiliti dal contratto;

Timbro Ditta e firma Titolare

.....

- gravi violazioni, inefficienza o negligenza nella gestione della malga;
- frode, mancata osservanza delle condizioni contrattuali, delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sulla prevenzione degli infortuni;
- accertati reati di evasione fiscale, liquidazione, fallimento, concordato preventivo, scioglimento, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro e di pignoramento o altri casi di cessazione di attività del concessionario;
- cessione anche parziale del contratto o subappalto o sub-concessione;

## **16) PENALITA' E SANZIONI**

Se durante il periodo contrattuale, fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto riportato nel presente capitolato e nelle disposizioni da esso richiamate, si applicheranno le seguenti penalità, indicative e non esaustive, pari a € 500,00 (CINQUECENTO/00) per ogni inadempienza,:

- abbandono o bruciamento di rifiuti solidi urbani di qualsiasi genere;
- ingresso e pascolamento di tori, vitelli equini, caprini, ovini, etc.;
- mancato rispetto delle prescrizioni contenute nei verbali di consegna e di riconsegna;
- anticipo e posticipo della monticazione non preventivamente autorizzate;
- mancato versamento di contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, di tasse, imposte, altre somme e spese, etc.;
- violazione delle norme in materia di igiene, sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro;
- mancato svuotamento delle concimaie dopo la stagione monticatoria;

La contestazione delle penalità comminata dalle Forze dell'Ordine e dagli agenti della Comunità Montana della Lessinia, sarà comunicata dal Comune al concessionario tramite raccomandata AR o PEC, il quale avrà un tempo massimo di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera, per provi rimedio, oppure presentare le proprie controdeduzioni, ovvero infine versare la somma tramite bonifico bancario sulla tesoreria. Il Comune, decorsi i sopra citati termini e fatta salva la prova di maggior danno, procederà al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sulla cauzione annuale o sulla garanzia contrattuale, le quali in qualsiasi caso dovranno essere reintegrate entro i successivi quindici giorni successivi alla data del prelievo.

## **17) VIGILANZA E CONTROLLI**

Il Comune ai fini della conservazione e valorizzazione delle malghe, si riserva a mezzo dei propri incaricati e delle Forze dell'Ordine, di vigilare sul buon andamento del pascolamento e sulla corretta gestione del rapporto contrattuale, effettuando in qualsiasi momento opportuni controlli e verifiche tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa della locazione e segnalando tempestivamente le eventuali mancanze. Qualora la gestione sia svolta in difformità rispetto alle disposizioni del presente capitolato, il Comune intimerà al concessionario un termine perentorio entro il quale provvedere all'eliminazione delle irregolarità contestate.

## **18) CONTROVERSIE**

Ogni contestazione e controversia derivante e conseguente il presente atto e che non si sia potuta risolvere di comune accordo per via bonaria o amministrativa tra le parti, saranno concluse in sede civile e attribuite al competente Foro giudiziario di Verona.

Timbro Ditta e firma Titolare

.....

## **19) INDENNITA' DA MIGLIORAMENTI**

Parte concessionaria/affittuaria rinuncia fin d'ora a qualsiasi pretesa in ipotesi derivante da eventuali miglioramenti apportati al cespite immobiliare.

## **20) NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non contemplato nel presente atto, si rinvia alla Legge 12/06/1962, n. 567 e ss.mm.ii., Legge 11/02/1971, n. 11 e ss.mm.ii., Legge 03/05/1982, n. 203 e ss.mm.ii., art. 6 della d.Lgs. 18/05/2001, n. 228 ed in particolare le disposizioni contenute nel *"Disciplinare tecnico ed economico per l'utilizzazione dei pascoli montani di Comuni ed Enti di cui all'art. 25 della L.R. 13/09/1978, n. 52"* approvato con D.G.R.V. n. 428 del 12/02/1997 e modificato con D.G.R.V. n. 3125 del 16/11/2001, per quanto applicabile anche al d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e infine alle disposizioni contenute nel Codice Civile, altre leggi e regolamenti comunali vigenti e applicabili alla materia in fattispecie. Il Concessionario è tenuto ad accettare e dare applicazione ai contenuti del Codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e al patto d'integrità, adottati dall'Ente e la violazione dei principi e delle regole sopra richiamate costituisce grave inadempimento agli obblighi prestazionali costituendo causa di risoluzione della convenzione e fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dall'Ente.

## **21) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il trattamento dei dati personali sarà svolto secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal d.Lgs. n. 196/03 e degli artt. 13-14 del Regolamento UE 679/2016. Per i dati personali forniti non esatti e non veri, i Concessionari esonerano il Comune da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. Entro i limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia, le informazioni, i dati, i documenti, immessi nel sistema e/o scambiati in occasione dell'esecuzione dei contratti di affitto, potranno essere utilizzati dal Comune e messi a disposizione di altre PA persone fisiche e giuridiche.

Timbro Ditta e firma Titolare

.....